



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
Servizio V

Prot.n. (vedi intestazione digitale)

Fascicolo **34.43.01 / fasc.18.42.1/2019**

Mica

E.p.c

Ministero della Cultura

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro

udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero della Transizione ecologica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della Transizione ecologica

Commissione tecnica di verifica

dell'impatto ambientale VIA/VAS

ctva@pec.minambiente.it

Regione Lazio

Direzione regionale per le politiche abitative e
la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS

territorio@regione.lazio.legalmail.it

Ministero della Cultura

Ufficio legislativo

udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

Servizio II – Scavi e tutela archeologica

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per

la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 5353] Progetto "Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel Comune di Orte".**

Procedura ai sensi dell'art.25, co.5 del D.Lgs.n.152/2006 "Norme in materia ambientale".

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale prot.n.203 del 06.10.2015.

Proponente: Società PRO.TE.O. S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018 n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188), relativo al trasferimento delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, di conseguenza, il Ministero dei beni e delle attività



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

MR

culturali e del turismo ha riassunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot.n. 22532;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n.104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale n. 222 del 21.09.2019, e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, con cui si è proceduto al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, assumendo conseguente la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot.n. 2908;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" assuma la nuova denominazione di "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020;

CONSIDERATO che ai sensi della lett.m) del comma 2, dell'art.16 del citato DPCM, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio è l'organo amministrativo che "istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro";

VISTO il Decreto Ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104, "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" (17G00117) (GURI Serie Generale n.156, del 06.07.2017);

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM), pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs.n.152/2006;

VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR adottato) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2008;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 02.08.2019 è stato approvato in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (di seguito *Codice*), il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR/2019*) e vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020;

CONSIDERATO che pertanto, questo Ministero a seguito della pubblicazione della sopra richiamata Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2019, ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, notificato il 10-20 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020;

CONSIDERATO che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI n.48 del 17.11.2020 la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli "atti attuativi e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

conseguenziali”, individuando nell’art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR*) e che in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace.

PREMESSO che

- la Società PRO.TE.O. S.r.l. in data **10.03.2011** presentava istanza ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.152/2006 relativa al progetto di **“quattro centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Pietra Amara, loc. Ischiarello, loc. Orte e loc. Santa Lucia”**, a cui l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito *MATTM* e, successivamente, *MITE*) attribuiva **ID_VIP 498**, comunicando la procedibilità dell’istanza, per un procedimento valutativo statale, unico per tutti e quattro gli impianti;
- nel corso del procedimento l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (di seguito *Direzione generale*), alla conclusione della fase istruttoria, con **prot.n.14983 del 28.05.2013** esprimeva **“PARERE NEGATIVO alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società PRO.TE.O. S.r.l. per il progetto “Centrali idroelettriche ad acqua fluente sul Tevere” a Orte loc. Orte, loc. Ischiarello, loc. Santa Lucia, loc. Pietra Amara e l’elettrodotto così come proposto CON RISERVA DI VALUTARE UNA DIVERSA SOLUZIONE PROGETTUALE che fermo restando l’esclusione delle 2 Centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere in Loc. Ischiarello ed in loc. Pietra Amara, facendo proprie le motivazioni del diniego rappresentate [dalle Soprintendenze competenti e dalla DG per le antichità] (...) riportate nel presente parere, limiti l’intervento alle 2 Centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. S. Lucia e loc. Orte ed al relativo elettrodotto, da elaborare tenendo conto di quanto richiesto sia dalle Soprintendenze per i Beni Archeologici dell’Umbria con nota n. 1424 del 08/02/2012, sia dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di RM-RI-VT-FR-LT con note SBAP-LAZ n. 5978 del 28/02/2012 e n. 3707 del 31/01/2013, sia dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria con nota SBAP-UMB n. 2742 del 06/02/2013, sia dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale con nota n. 341904/1424 del 8-2-2012 e nota n. 4103 del 13/05/2013 sia da questa Direzione, prevedendo le due centrali [di Orte e in loc. Santa Lucia] in siti del fiume Tevere già compromessi da impianti esistenti e l’elettrodotto il più possibile allineato alle infrastrutture esistenti (l’autostrada A1 e le due ferrovie), ciò al fine di salvaguardare le valenze paesaggistiche e archeologiche del sito così come rappresentato da questo Ministero”;**
- in data **04.10.2013** dal Proponente trasmetteva le controdeduzioni al summenzionato parere 14983/2013, allegando documentazione integrativa al fine di superare le criticità segnalate; tuttavia, in seguito alla comunicazione degli esiti dell’istruttoria tecnica degli Uffici competenti, considerato, altresì, che venivano riproposti nuovamente tutti e quattro gli impianti, disattendendo la determinazione già assunta da questo Ministero, la Direzione Generale con **prot.n.20084 del 11.08.2014 – “CONFERMA IL PARERE NEGATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGETTO**, come espresso con nota prot.n.14983 del 28.05.2013, **ribadendo, altresì di ritenere, nel contempo, ammissibile la realizzazione esclusivamente di due delle quattro traverse, previste nello stesso progetto, localizzate rispettivamente in Loc. S.Lucia e a ridosso di Orte, come documentate negli ultimi elaborati pervenuti, prevedendo inoltre una localizzazione del previsto elettrodotto quanto più possibile allineato alle infrastrutture esistenti (autostrada A1 e le due ferrovie), al fine di salvaguardare le valenze paesaggistiche e archeologiche del sito così come rappresentato da questo Ministero”;**
- pertanto, i due Ministeri concertanti determinavano di sottoscrivere i due pareri interministeriali di compatibilità ambientale per le centrali di Orte e in loc. Santa Lucia, per le quali erano stati espressi pareri favorevoli seppure condizionati. A questo fine, **con nota prot.n.31104 del 10.12.2014** la Direzione Generale, **facendo seguito ai contatti intercorsi (...)**, trasmetteva a riscontro della richiesta di definizione dei contenuti della Bozza del **“decreto VIA favorevole per la centrale idroelettrica sul Tevere in loc. Santa Lucia”** alcune precisazioni, che si riportano:



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

- “le quattro “traverse” sono state valutate come **progetto unitario, ed il relativo parere istruttorio (prot.n.20084 del 11.08.2014) è formulato quale pronuncia negativa sull'intero progetto**, così come del resto il precedente parere prot.n.14983 del 28.05.2013 che viene confermato al quale si fa esplicito rinvio;
- “**l'ammissibilità di due delle quattro traverse (S. Lucia e Orte) era stata individuata con la finalità di fornire al proponente una indicazione in merito alle condizioni per un eventuale superamento del dissenso, in funzione di una ulteriore, specifica fase valutativa (relativa ad un complessivo progetto costituito dalle sole due traverse in parola)**” per le quali “questa Direzione (...) non è tuttavia aliena da una possibile adesione all'intenzionalità manifestata da codesto MATTM di procedere al rilascio, di concerto, di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per le due centrali (...) purchè possa essere pienamente assicurato” che:
 - **vengano recepite tutte le necessarie prescrizioni di competenza di questo Ministero ai fini del migliore inserimento paesaggistico delle due traverse in questione (prescrizioni evidentemente non contenute nei pareri espressi da questa Direzione per le ragioni esposte in premessa);**
 - **la valutazione favorevole sia inequivocabilmente riferita esclusivamente alle due sole predette traverse (S. Lucia e Orte), e venga pertanto contestualmente emanato il provvedimento negativo per le altre due centrali con dispositivo in cui sia chiaramente esplicitato il condiviso diniego tra le due Amministrazioni (...) quale esito del “concerto” raggiunto.”;**
- conseguentemente, venivano emessi con provvedimento concertato del MATTM e del MIBACT i seguenti decreti di compatibilità ambientale favorevoli con prescrizioni:
 - **DECVIA n. 202 del 06.01.2015** relativo alla “**Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Santa Lucia nel comune di Bomarzo**” con **giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni**
 - **DECVIA n. 203 del 06.01.2015** relativo alla “**Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel comune di Orte**” con **giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni;**
- altresì, occorre evidenziare in considerazione di quanto sopra riportato in merito alla procedura valutativa (ID VIP 498) relativa all'intervento complessivo delle “quattro traverse” che il MATTM, avviava la procedura di rimedio amministrativo ai sensi dell'art.5 co.2 lett.c-bis) della L.400 del 23.08.1988, presso il Dipartimento per la concertazione amministrativa – Uffici per la concertazione amministrativa e il monitoraggio (di seguito anche DICA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche PCM), relativamente alle due centrali idroelettriche previste in loc. Ischiarello e in loc. Pietra Amara, per le quali le valutazioni erano risultante non concordi;
- il DICA, a seguito dell'incontro con i Ministeri concertanti e all'istruttoria condotta, con nota **prot.n.1166 del 22.01.2019** trasmetteva la deliberazione assunta dal CDM nella riunione del **17.01.2019** nella quale veniva Deliberato “**di non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di due centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere da realizzarsi in località Pietra Amara, comune di Bassano in Teverina, e in località Ischiarello, comune di Graffignano, nella Provincia di Viterbo**” rimandando al MATTM di concludere i procedimenti pendenti;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MATTM emetteva con provvedimento concertato con il MIBACT i seguenti decreti di compatibilità ambientale negativi:
 - **n. 247 del 23.08.2019** nel quale è stato espresso **giudizio di compatibilità ambientale negativo** relativo alla “**Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Ischiarello nel comune di Graffignano**”;
 - **n. 248 del 23.08.2019** nel quale è stato espresso **giudizio di compatibilità ambientale negativo** relativo alla “**Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in loc. Pietra Amara nel comune di Bassano in Teverina**”;

CONSIDERATO che la Società PRO.TE.O. S.r.l. (di seguito anche la Società o il Proponente) con nota del **24.06.2020**, perfezionata, dapprima, con nota del 15.10.2020 ed, infine, con PEC del 30.11.2020, ha presentato ai sensi dell'art.25, co.5 del D.Lgs.152/2006, motivata richiesta di proroga dei termini di validità del Decreto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Handwritten signature or initials.

prot.n.202 del 06.10.2015 (pubblicato sulla GURI n.126 del 31.10.2015 relativo alla "Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel comune di Orte" oggetto della presente procedura), per un periodo di almeno ulteriori tre anni, a far data dal 31.10.2020 e fino al 30.10.2023;

PRESO ATTO che nella suddetta istanza, la Società ha specificato quanto di seguito brevemente riportato:

- *"l'impianto idroelettrico nel Comune di Orte, fa parte di un contesto progettuale più ampio costituito da quattro traverse idroelettriche pressoché simili tra loro;*
- *(...) più precisamente il progetto PRO.TE.O., sin dall'origine dell'iniziativa, è stato proposto come una iniziativa unitaria con la previsione della realizzazione di quattro sbarramenti, tutti in alveo, per la produzione di energia idroelettrica nel tratto del fiume Tevere che scorre in Provincia di Viterbo nei territori dei Comuni di Orte, Bassano in Teverina (Loc. Pietramara), Bomarzo (Loc. Santa Lucia) e Graffignano (Loc. Ischiarello);*
- *il MIBACT, coinvolto nella emanazione dei Decreti di compatibilità ambientale sulla base dei pareri VIA, si è espresso favorevolmente solo per due dei quattro impianti che costituiscono il progetto: quello di Bomarzo (Santa Lucia) e quello di Orte con l'emissione dei rispettivi Decreti di compatibilità ambientale in data 06.10.2015;*
- *in merito agli altri due impianti (Pietramara e Ischiarello), il MATTM, in presenza di pareri discordanti con il MIBACT, ha provveduto a rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.5 co.2 lett.c-bis) della L.400 del 23.08.1988;*
- *la presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera assunta nella riunione del 17.01.2019, ha confermato, come richiesto dal MIBACT, di non proseguire il procedimento di valutazione di impatto ambientale per le centrali di Petramara e Ischiarello;*
- *il diniego alla prosecuzione della valutazione di impatto ambientale è stato successivamente formalizzato con i DM247 (Ischiarello) e 248 (Pietramara) entrambi del 23.08.2019.*
- *(...) al fine di preservare la realizzazione complessiva degli impianti facenti parte della medesima iniziativa progettuale, ha provveduto a proporre un primo ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque per l'annullamento della delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 17.01.2019 e, successivamente, ha proposto ulteriori due ricorsi, sempre presso lo stesso Tribunale Superiore delle Acque, avverso i decreti di diniego 247 e 248 del 23.08.2019 notificati successivamente;(...) Pertanto, in attesa della definizione del ricorso amministrativo per la parte del progetto non autorizzata, viene inoltrata formale istanza affinché venga concessa una proroga del Decreto Interministeriale n.203 del 06.10.2015, la cui pubblicazione è avvenuta sul Foglio delle inserzioni (Gazzetta Ufficiale del 31.1.2015 n.126) e la cui scadenza naturale è prevista il 31.10.2020, per un periodo di ulteriori tre anni e, quindi, fino al 31.10.2023.*

CONSIDERATO che con nota **prot.n.103341 del 10.12.2020** l'allora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito DG VA) del MATTM ha comunicato la procedibilità dell'istanza, evidenziando che il proponente nell'istanza ha precisato che *"in merito al contesto ambientale [...] si confermano i contenuti della relazione ambientale inserita nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni fornite nella fase istruttoria e inclusi nel Parere CTVA 958 da p.9 a p.16"* e che *"le relative verifiche di ottemperanza del Decreto interministeriale n.204 del 06.01.2015 non presentano alcuno stato di avanzamento rispetto alla data di pubblicazione del Provvedimento" ed ha trasmesso una relazione tecnica ambientale a supporto"*;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.36956 del 17.12.2020** questa Direzione Generale ha trasmesso la succitata nota **103341/2020** della Direzione Generale VA del MITE, e la documentazione inviata dal proponente agli Uffici competenti per consentire l'istruttoria tecnico-amministrativa, chiedendo di valutare *"la situazione vincolistica e la previsione degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi"* al fine *"di stabilire se, alla luce di quanto comunicato [dal proponente con la nota del 15.10.2020], si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con DM n.203 del 06.01.2015, (...) "e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta"*;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.18077 del 22.02.2021** della Direzione Generale VA è stato trasmesso il **parere n.49 del 29.01.2021** (prot.n.492 del 04.02.2021) della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (di seguito CTVA) relativo all'intervento in oggetto, di esito favorevole al rilascio della proroga



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

M J

richiesta, poichè "sussistono le condizioni per la concessione della proroga di 3 (tre) anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n.203 del 06/10/2015 relativo al progetto per la realizzazione della "Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel Comune di Orte (VT)";

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota **prot.1355 del 15.03.2021** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale (di seguito anche SABAP VT-EM);

VALUTATA la necessità di coinvolgere, come nel precedente procedimento, anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria (di seguito SABAP UMB) per la valutazione dei possibili impatti dell'intervento nei territori contermini;

PRESO ATTO che con nota **prot.n.5042 del 24.03.2021** la SABAP UMB ha confermato il contenuto dei pareri (...) espressi in occasione del procedimento ID VIP 498, specificando, inoltre, che dalla verifica condotta risulta che "i due impianti ricadono per intero nel territorio della Regione Lazio";

PRESO ATTO del contributo istruttorio del Servizio II "Tutela archeologica e scavi" di questa Direzione Generale di cui alla nota **prot.n.11675 del 09.04.2021"**;

CONSIDERATO che a p.4 del citato parere **14983/2013** di questa Direzione generale, viene riportato che "il Proponente segnalava che 'il sito di Orte è in parte visibile da punti panoramici perché situato in prossimità del centro abitato di Orte, ad una distanza di circa 500 metri dall'Acropoli, lungo l'asta fluviale che lambisce la città da nord ad est e ricade nel Paesaggio Naturale, Paesaggio Naturale Agrario e Paesaggio Naturale di continuità D.Lgs.42/2004 art.136 lettera c, d (Valle del Tevere) e riconosciuto come area boschiva (D.Lgs.42/2004 art.142 lettera g)'";

CONSIDERATO altresì, che a p.5 del citato parere si riporta che con "Deliberazione di giunta regionale del 05.12.1989 è stata inserita tra le aree da sottoporre a tutela paesaggistica l'area denominata 'Valle del Tevere'"; pertanto, relativamente al quadro delle tutele già cogenti all'epoca delle valutazioni relative al procedimento ID_VIP498, si evidenzia che il territorio in sponda destra del Tevere, ricadente nella regione Lazio risulta pertanto vincolato ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito anche Codice), a far data dalla pubblicazione della DGR sul BUR n.14 del 19.05.1990) e inoltre il fiume Tevere "e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di rispetto di 150 metri ciascuna" risultano vincolati ope legis ai sensi dell'art.142 co.1 lett.c) del codice, come corso d'acqua pubblica, e erano pertanto sottoposti alla disciplina di tutela prevista dal PTPR in doppia conformità con il PTP;

CONSIDERATO che il **Decreto n.203 del 06.10.2015**, ha subordinato il giudizio di compatibilità ambientale al rispetto delle prescrizioni specificate all'art.1 "Quadro prescrittivo", ed in particolare alla Sez. B) sono riportate le Prescrizioni indicate dall'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che dovranno essere ottemperate dal Proponente;

CONSIDERATO, inoltre, che nel medesimo Decreto 203/2015 sono stati indicati gli Uffici di questo Ministero competenti per la verifica di ottemperanza delle sopra richiamate Prescrizioni:

- la Direzione Generale BeAP per le prescrizioni: B1 e B4 *Ante operam*; B2 in corso d'opera e *post operam*; e B3 *post operam*;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio per le prescrizioni: B5 e B6 *Ante operam*; e B7 in corso d'opera;

CONSIDERATO che il Proponente, anche a sostegno delle motivazioni dichiarate nell'istanza in oggetto riportate in premessa, ha sempre rimarcato l'unitarietà delle opere relative alle "quattro traverse" in quanto facenti parte di un unico intervento;

CONSIDERATI, altresì, gli obiettivi del procedimento di proroga ai sensi dell'art.25, co.5 del D.Lgs.n.152/2006 che mirano alla conferma della validità delle valutazioni già espresse nel 2015, alla data del provvedimento, sulla scorta della constata permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi e del relativo quadro normativo e vincolistico, ovvero, in esito alla verifica della coerenza delle suddette valutazioni sia con l'attuale previsione e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

programmazione degli interventi ricadenti nelle aree interessate dal progetto, che con la disciplina di pianificazione paesaggistica vigente;

RITENUTO di richiamare i principali atti derivanti dall'attività amministrativa, formalizzati nel corso del procedimento in argomento, che producono effetti in relazione alle valutazioni di questo Ministero sull'intervento delle "quattro traverse", di seguito elencati:

- il **17.02.2021** è stata emessa la sentenza n.83/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche (di seguito TSAP) pubblicata il 06.05.2021 e notificata il 25.05.2021, con la quale veniva annullata la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.01.2019 relativa alla conclusione negativa dei procedimenti di compatibilità ambientale per le centrali idroelettriche sul Fiume Tevere in loc. Ischiarello e in loc. Pietra Amara, con conseguente annullamento dei rispettivi decreti interministeriali di compatibilità ambientale n.247 e n.248 del 23.08.2019, di conclusione negativa del procedimento adottati di concerto dal MITE e dal MIC, in quanto ritenuti dal TSAP "*meramente ricognitivi della deliberazione del Consiglio dei ministri*";
- il **21.04.2021** con Delibera del consiglio regionale n.5 è stato approvato il PTPR della regione Lazio, pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021, che da quella data risulta quindi vigente;
- il **31.05.2021**, in conseguenza delle determinazioni espresse nella sentenza n.83/2021 del TSAP, il Proponente ha formulato al MITE richiesta di riattivazione del procedimento di VIA "ID VIP 498" per le due centrali idroelettriche sul Tevere ricadenti nel Comune di Bassano in Teverina (Loc. Pietramara) e in quello di Graffignano (Loc. Ischiarello);
- il **20.07.2021** con nota prot.n.20723, il DICA, sentiti i Ministeri concertanti circa il procedimento da attivare alla luce del contenuto della citata sentenza n.83/2021, ha convocato - per il successivo 27 luglio - una riunione del tavolo di coordinamento nel corso del quale il MIC ha concordato con tutti gli Enti intervenuti la necessità di compiere un approfondimento istruttorio che riguardasse tutti e quattro gli impianti idroelettrici;

VALUTATO che in considerazione degli atti sopra richiamati, in particolare l'approvazione del PTPR Lazio e la formalizzazione della sentenza TSAP n.83/2021, il succitato approfondimento "complessivo" risultasse necessario anche ai fini dell'espressione del parere di proroga di cui trattasi, correndo l'obbligo per questo Ufficio di verificare la coerenza e attualità delle determinazioni già formalizzate nel corso della procedura di VIA statale nel 2015, con i pareri prot.n.14983/2013, prot.n.20084/2014 e, da ultimo, con la nota prot.n.31104/2014, ai fini della corretta espressione del parere di competenza richiesto a questo Ministero nell'ambito della procedura in argomento;

RITENUTO, pertanto, di dovere sospendere anche il procedimento in argomento in attesa della conclusione degli approfondimenti istruttori avviati da questo Ministero sull'intervento complessivo delle "Quattro traverse sul fiume Tevere" (ID_VIP 498) e della valutazione dei conseguenti aggiornamenti richiesti dal DICA, come ripetutamente comunicato anche al Proponente per via breve;

TENUTO CONTO che con nota **prot.n.27048 del 06.08.2021** questa Direzione Generale ha chiesto a tutti gli Uffici del MIC competenti di formulare le proprie determinazioni istruttorie, al fine di fornire riscontro al DICA;

PRESO ATTO del contenuto dei pareri endoprocedimentali e contributi istruttori trasmessi al riguardo dai suddetti Uffici, di seguito riportati, che integrano e sostituiscono quelli precedentemente citati nel presente atto:

- **prot.n.14867 del 17.08.2021** e **prot.n.16307 del 10.09.2021** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria (di seguito anche SABAP Umbria);
- **prot.n.7982 del 14.09.2021** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale (di seguito anche SABAP VT-EM);
- **prot.n.30601 del 15.09.2021** del Servizio II - "Scavi e tutela archeologica" di questa Direzione Generale ABAP;

CONSIDERATO, pertanto, che con nota **prot.n.31339 del 21.09.2022** sono stati comunicati da questo Ufficio al DICA e al MITE, gli esiti degli approfondimenti compiuti sull'intervento delle "quattro traverse" e gli ulteriori elementi di criticità rilevati nella proposta progettuale in relazione alla valutazione degli impatti negativi conseguenti alla realizzazione di tutti e quattro gli impianti idroelettrici sulle aree individuate, constatato il rilevante



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Handwritten initials/signature.

ed irreversibile livello di trasformazione a cui sarebbe esposto il patrimonio culturale nelle sue componenti (paesaggio, monumentale e archeologico) lungo l'asta fluviale tutelata dal Fiume Tevere, alla luce del nuovo quadro normativo cogente in seguito all'approvazione del PTPR, le cui norme d'uso risultano più rigorose dal punto di vista della tutela;

RITENUTO, dunque, per quanto di competenza, per le motivazioni espresse nella citata nota n.31339/2022, di confermare il parere negativo di compatibilità ambientale già espresso nei richiamati pareri 2013 e 2014 di questa Direzione generale, relativamente alle due centrali idroelettriche sul fiume Tevere localizzate nei Comuni di Bassano in Teverina in Loc. Pietramara e Graffignano in Loc. Ischiarello;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di condividere le valutazioni e conclusioni di questo Ministero, e con nota del DICA **prot.n.21818 del 03.08.2022** è stata trasmessa la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.07.2022, con la quale è stato espresso "il giudizio negativo di compatibilità ambientale sui progetti relativi alle due centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Pietra Amara, comune di Bassano in Teverina, e in località Ischiarello, comune di Graffignano, ricadenti della provincia di Viterbo, della società PRO.TE.O. S.r.l.";

RITENUTO che tutto quanto fin qui esposto sia da intendersi in linea con quanto comunicato da questo Ufficio con nota **prot.n.28298 del 28.07.2022** relativamente alla procedura in argomento, a riscontro delle richieste formulate dal Proponente con lettere del 27.06.2022 trasmesse con PEC solo il 20.07.2022;

CONSIDERATO che le opere proposte localizzate nell'alveo del Fiume Tevere in località Orte (VT), ricadono in aree classificate nella Tav.A del PTPR come "Paesaggio Naturale", "Paesaggio Naturale Agrario" e "Paesaggio Naturale di Continuità" disciplinati rispettivamente dagli articoli 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR, cogenti ai sensi dell'art.8, co.8 del medesimo Piano, in forza della presenza del vincolo dichiarativo denominato "Valle del Tevere" di cui alla DGR 05.12.1989;

CONSIDERATO che alla luce della disciplina paesaggistica vigente, evidenziata dall'approfondimento istruttorio sopra richiamato, le norme d'uso indicate al punto 6.3 della Tabella B dei sopra citati articoli, relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), classificano l'intervento in argomento come **non consentito**, e, dunque, **non conforme al PTPR vigente**;

RIBADITO, inoltre, con riferimento agli aspetti paesaggistici, quanto già comunicato nel parere 2013 di questa Direzione Generale, evidenziato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Lazio (di seguito anche SBAP LAZIO) nel parere prot.n.5978 del 28.02.2012, circa la valutazione negativa della localizzazione proposta per l'impianto in quanto ritenuta incompatibile con il contesto tutelato a causa del rapporto di intervisibilità con il centro storico di Orte, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 136 lett.c) e d) del Codice con D.M. 10.01.1972 denominato "Orte: abitato e zone circostanti") disposto in posizione strategica rispetto alla sottostante vallata dove è ubicata la centrale, come, peraltro, dichiarato anche dal Proponente nel SIA "il sito di Orte è in parte visibile da punti panoramici perché situato in prossimità del centro abitato di Orte, ad una distanza di circa 500 metri dall'Acropoli, lungo l'asta fluviale che lambisce la città da nord ad est";

CONSIDERATO, con riferimento agli aspetti archeologici, quanto espresso nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale n.4103 del 13.05.2013 che sarà necessaria l'esecuzione di indagini preliminari finalizzate a salvaguardare eventuali presenze archeologiche attualmente non rilevabili, poiché per "l'impianto e il cantiere di Orte, in considerazione della particolare situazione riscontrata in tutto il comprensorio ortano, è altamente probabile che nel sottosuolo dell'area di cantiere si celino presenze attualmente non rilevabili.(...) Per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto, risultano invece ad altissimo rischio archeologico, come indicato anche nella Relazione cui si rinvia, i trulli compresi fra i pali 62-79, 96-98, 142-187 e 226-257", pertanto è stata richiesta la delocalizzazione del tratto ricadente nella zona di Casale del Marchese nel comune di Orte;

RITENUTO di confermare integralmente il contenuto dei pareri **prot.n.14983 del 28.03.2013** e **prot.n.20084 del 11.08.2014** di questa Direzione Generale espressi nel corso del precedente procedimento e nella nota **prot.n.31104 del 10.12.2014** e che, pertanto, la valutazione favorevole espressa da questo Ministero per



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

l'impianto di Orte, dipende da una "diversa soluzione progettuale" che possa essere giudicata compatibile con la tutela paesaggistica del territorio, "prevedendo le due centrali in siti del fiume Tevere già compromessi da impianti esistenti e l'elettrodotto il più possibile allineato alle infrastrutture esistenti (l'autostrada A1 e le due ferrovie), ciò al fine di salvaguardare le valenze paesaggistiche e archeologiche del sito così come rappresentato da questo Ministero";

VALUTATA, tuttavia, la ricaduta dell'opera presentata, sulla base del pubblico interesse attribuito alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

RITENUTO alla luce del contenuto dei pareri espressi dagli Uffici di questo Ministero riportati nella nota prot.n.31339 del 21.09.2022, relativamente all'attuale quadro delle tutele paesaggistiche cogenti, mutato in senso più restrittivo, e del quadro prescrittivo inserito nel DECVIA n.203/2015 che la richiesta di proroga appare accogliabile esclusivamente a condizione che venga ridefinito complessivamente il progetto della centrale ricadente nel territorio di Orte e della relativa porzione dell'infrastruttura di trasporto, per il quale dovrà essere avviata preliminarmente dal Proponente la procedura di ottemperanza ai sensi del D.Lgs.n.152/2006;

RITENUTO, inoltre, che quanto sopra precisato obblighi il Proponente a richiedere, per il nuovo progetto della centrale in argomento e della relativa infrastruttura di trasporto, la preventiva autorizzazione alla deroga alle norme paesaggistiche ai sensi dell'art.14, co1, lett.d) del PTPR, rilasciata da questo Ministero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.n.42/2004, oltre a tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole alla proroga della validità del DECVIA n.203/2015 per la realizzazione dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Tevere localizzato nel Comune di Orte, nelle more della valutazione della nuova proposta progettazione sopra richiamata, precisando che debba soddisfare le condizioni indicate nella nota **prot.n. 3707 del 31.01.2013** della SBAP LAZIO, riportata nel citato parere n.14983/2013, che si richiamano di seguito:

1. **riduzione del numero delle centrali a due, e precisamente a quella denominata S. Lucia in Bomarzo e quella a ridosso di Orte**
2. **l'individuazione di una nuova collocazione più prossima all'area dell'"Interporto" ed a tutte le opere ad esso collegate;**
3. **il conseguente, ridimensionamento e ridefinizione del tracciato dell'elettrodotto che dovrà avere due punti di connessione prossimi alla rete e alle due centrali, di modo da non dovere attraversare 25 Km di zona agricola vincolata.**

RITENUTO di confermare gli Uffici del MIC indicati nell'art.2 "Verifica di ottemperanza" del DECVIA n.203/2015 precisando, tuttavia, che tenendo conto della modifica delle strutture ministeriali, da ultimo definita con il DPCM 169 del 02.12.2019, per la verifica delle condizioni ambientali della **Sez.B nn. 1, 2, 3 e 4** dovrà essere coinvolta la scrivente Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio, mentre per la verifica delle condizioni ambientali della **Sez.B nn.5, 6 e 7** dovrà essere coinvolta la Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;

RITENUTO di confermare, quanto già specificato nella nota n.31104/2014 relativamente alla necessaria, contestuale, emanazione dei provvedimenti negativi con riferimento alle due centrali Bassano in Teverina in Loc. Pietramara e Graffignano in Loc. Ischiarello;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e valutato,

a conclusione dell'istruttoria svolta da questo Ministero, le cui valutazioni sono contenute nella nota **prot.n.31339 del 21.09.2022**; vista la documentazione presentata dal Proponente; visto il quadro delle tutele in seguito all'approvazione del PTPR con DCR.n.5 del 21.04.2021; visti i pareri endoprocedimentali rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale con nota **prot.n.7982 del 14.09.2021** e per l'Umbria con nota **prot.n.14867 del 17.08.2021** e **prot.n.16307 del 10.09.2021**, e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale con **prot.n.30601 del 15.09.2021**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

questa DIREZIONE GENERALE

nel confermare le valutazioni già espresse in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il Decreto Ministeriale VIA n.203/2015, e ribadite nella nota prot.n.31339 del 21.09.2022 alla fine dell'attività di aggiornamento e approfondimento istruttorio sopra richiamata, per quanto di competenza, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE

alla richiesta della Società PRO.TE.O. S.r.l. relativa alla proroga del termine di efficacia del DM n.203/2015 per un periodo di ulteriori tre anni, per la realizzazione del "Progetto Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel Comune di Orte", nel rispetto delle condizioni specificate oltre che nell'art.1 del DEC VIA 203/2015 – Sez.B, numeri da 1 a 7 di seguito riportate, e nei pareri 2013 e 2014 di questo Ministero, tenendo presente preliminarmente che:

1. nella nota citata prot.n.31104/2014 viene disposto che "vengano recepite tutte le necessarie prescrizioni di competenza di questo Ministero ai fini del migliore inserimento paesaggistico delle due traverse in questione (prescrizioni evidentemente non contenute nei pareri espressi da questa Direzione per le ragioni esposte)";
2. nel parere della SBAP LAZIO n.3707/2013 riportato nel parere n.14983/2013, parte integrante del DEC VIA n.203/2015 viene disposto:
 - la riduzione del numero delle centrali a due, e precisamente a quella denominata S. Lucia in Bomarzo e quella a ridosso di Orte;
 - per l'impianto a ridosso del comune di Orte l'individuazione di una nuova collocazione più prossima all'area dell'"Interporto" ed a tutte le opere ad esso collegate;
 - il conseguente, ridimensionamento e ridefinizione del tracciato dell'elettrodotta che dovrà avere due punti di connessione prossimi alla rete e alle due centrali, di modo da non dovere attraversare 25 Km di zona agricola vincolata.

Art.1. "Quadro Prescrittivo" del citato DM 203/2015 - Sezione B, da 1 a 7:

SEZ.B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

"Prescrizioni finalizzate alla tutela paesaggistica dei luoghi:

1. Nella predisposizione degli elaborati esecutivi, da trasmettere a questa Direzione Generale e alle Soprintendenze competenti, dovranno essere nel dettaglio documentate tutte le scelte finalizzate alla minimizzazione dell'impatto prodotto dalla cantierizzazione, dall'inserimento dei manufatti previsti (con le relative sistemazioni di contorno), che costituiscono elementi di estraneità nel contesto caratterizzato da un elevato grado di naturalità e di integrità paesaggistica, con elaborati grafici, fotografici e foto-simulazioni riguardanti lo stato dei luoghi ante-operam, in corso d'opera e post-operam (i punti di ripresa dovranno essere gli stessi indicati, con adeguata numerazione, in una cartografia dei luoghi di riferimento).

Pertanto:

- a. La sistemazione a verde dovrà essere oggetto di un progetto paesaggistico in cui le specie utilizzate, attentamente prescelte tra quelle dei luoghi, concorrano alla configurazione generale dell'assetto previsto, facendo in modo di determinare una armonica continuità tra le aree in cui si interviene e il sistema vegetazionale esistente, caratterizzante, in particolare, le fasce spondali; il progetto dovrà altresì illustrare tutte le misure previste atte ad assicurare l'attecchimento ed il mantenimento della vegetazione di nuovo impianto;
- b. il citato progetto paesaggistico dovrà documentare le scelte attuate per la definizione della qualità formale e l'inserimento nel contesto di ogni nuovo elemento previsto (recinzioni, impianti di illuminazione e qualsiasi altro elemento impiantistico, pavimentazioni, etc);
- c. dovranno essere puntualmente documentate le scelte architettoniche, fino ai materiali di finitura, riguardanti la prevista "traversa", scelte che dovranno essere tali da garantire la qualità del progetto, ed in particolare di assicurare l'efficacia e la permanenza nel tempo delle misure di mitigazione costituite da impianti a verde;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

M X

- d. le superfici destinate a viabilità di accesso, spazi di sosta e percorsi di servizio dovranno comunque essere limitate allo stretto indispensabile e per dette superfici dovranno essere previste pavimentazioni permeabili, con divieto tassativo dell'impiego di asfalto o battuto di cemento; la configurazione planimetrica delle stesse, se utile al fine di assicurare l'inserimento paesaggistico, dovrà evitare geometrie rigidamente regolarizzate, con studio di forme adeguate al carattere del luogo;
 - e. dovrà essere assicurata il più possibile la naturalità delle sponde nei tratti in cui esse sono interessate dal totale e artificiale ridisegno finalizzato all'ampliamento dell'alveo fluviale in corrispondenza della traversa, favorendo l'insediamento della vegetazione fino al contatto con l'acqua e la continuità con le fasce spondali non interessate da detti interventi di ampliamento dell'alveo;
 - f. il progetto esecutivo dovrà essere esteso anche alle aree interessate dalla cantierizzazione, documentandone accuratamente l'organizzazione e l'estensione (ad es. frequenza di accesso e tipologia dei mezzi di cantiere, baraccamenti ed altre strutture di servizio, percorsi di servizio, movimenti e deposito provvisorio delle terre, ecc. fornendo con riguardo a quest'ultima fattispecie anche assicurazione circa l'accantonamento ed il riuso dello strato di terriccio fertile) e in generale fornendo adeguata illustrazione degli interventi di ripristino e riqualificazione della componente naturalistica dei siti.
2. Dovrà essere garantito l'attecchimento delle specie vegetali impiantate con verifiche periodiche ed eventuali reintegrazioni degli esemplari secchi da eseguirsi almeno per i due anni successivi all'ultimazione dei lavori, con trasmissione di volta in volta di relazioni tecniche e documentazione fotografica a questa Amministrazione;
 3. A completamento dei lavori dovrà essere fornita una documentazione dello stato dei luoghi facendo riferimento agli stessi punti di ripresa utilizzati nella documentazione relativa al progetto paesaggistico di cui sopra;
 4. Per l'elettrodotto aereo dovrà essere individuata, già con il predetto progetto esecutivo, una percorrenza alternativa il più possibile allineata alle infrastrutture esistenti (Autostrada A1 e le due ferrovie); andranno dettagliatamente documentati i raccordi tra il tratto interrato proveniente dalla centrale e la linea aerea.


Prescrizioni finalizzate alla tutela del patrimonio archeologico

5. Dovranno essere effettuate prima della redazione del progetto esecutivo con oneri a carico del proponente (ivi compresa l'eventuale supervisione di un archeologo professionista, qualora richiesta dalla Soprintendenza) in tutte le aree interessate dal progetto ivi comprese quelle provvisoriamente impegnate in fasi di cantiere le indagini ritenute opportune dalla competente Soprintendenza con la quale dovranno essere concordate definendone i tempi e le modalità di esecuzione, e alla quale tali indagini andranno sottoposte una volta concluse. Eventuali ritrovamenti potranno richiedere modifiche anche significative del progetto
6. La suddetta Soprintendenza dovrà ricevere comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio degli stessi.
7. Le opere di scavo siano effettuate sotto il controllo della stessa Soprintendenza, con la supervisione di un archeologo qualificato qualora detta supervisione sia ritenuta necessaria dalla Soprintendenza medesima."

Si rammenta con riguardo alla disciplina di tutela vigente che dovranno essere attivate dal Proponente tutte le attività amministrative necessarie ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste ai sensi della Parte II e III del D.Lgs.n.42/2004.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER L'UOTT.12

Arch. Cons. Manuela Maria PRATICÒ



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA




**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it